

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2046)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, BIANCHI, BLOISE, BOLDRINI, BRUNI,  
CORONA, PIOVANO, STIRATI e VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1975

### Statizzazione della libera università di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — L'università degli studi di Urbino è certamente una delle università di più antica e consistente tradizione non solo delle Marche ma di tutta l'Italia. Tradizione che ha saputo confermare anche in questi anni, attuando una coraggiosa sperimentazione didattica e scientifica.

Tuttavia, all'accrescimento del numero degli studenti, alla cresciuta e crescente domanda di istruzione superiore dei giovani marchigiani non ha potuto corrispondere l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche.

Infatti, come università libera, non ha potuto concorrere alle provvidenze statali, sia in termini di finanziamento ordinario, sia per quanto riguarda i finanziamenti per la edilizia universitaria. Inoltre, essa non ha potuto concorrere alla ripartizione dei nuovi posti di professore ordinario, nè degli stanziamenti per i contratti di ricerca, nè degli assegni biennali di formazione didattica e

scientifica previsti dai recenti provvedimenti urgenti per l'università.

La libera università di Urbino si trova, così, in una profonda crisi che si evidenzia anche con un continuo abbandono delle sue facoltà da parte dei docenti più qualificati che preferiscono inserirsi in università statali. Crisi accresciuta e resa drammatica, in questi ultimi anni, dalla contestuale crisi finanziaria degli enti locali che precedentemente avevano concorso al finanziamento dell'università.

Per questi motivi, richiamandoci al disegno di legge n. 1975 che prevede la statizzazione delle università d'Abruzzo e di Trento, presentiamo anche una proposta di statizzazione della libera università di Urbino, con l'auspicio di una sollecita soluzione ad una situazione che si presenta, ogni giorno di più, insostenibile.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La libera università degli studi di Urbino è compresa, con decorrenza dall'anno accademico 1975-1976, fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2.**

L'università degli studi di Urbino è costituita dalle seguenti facoltà e istituti:

- 1) facoltà di giurisprudenza;
- 2) facoltà di economia e commercio;
- 3) facoltà di lettere e filosofia;
- 4) facoltà di magistero;
- 5) facoltà di farmacia;
- 6) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
- 7) istituto superiore di educazione fisica.

L'ampliamento dei corsi di studio dell'università di Urbino attraverso la istituzione di nuove facoltà, si attua secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

**Art. 3.**

Fino all'approvazione del nuovo statuto dell'università di Urbino rimangono in carica gli attuali organi universitari integrati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

**Art. 4.**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione

ne e le facoltà e scuole che costituiscono l'università, sarà predisposto e approvato il nuovo statuto.

Nelle norme dello statuto relative agli organi universitari, si potrà prevedere la presenza delle attuali rappresentanze degli enti locali.

#### Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia gli obblighi derivanti agli enti locali dalle convenzioni stipulate tra l'università di Urbino e il consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, e tra la stessa università e il consorzio della provincia di Pesaro e Urbino.

#### Art. 6.

Il patrimonio mobile e immobile della libera università è devoluto alla università statale che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

L'organico del personale insegnante, assistente, di segreteria, e ausiliario dell'università statale di Urbino è quello attualmente assegnato alla libera università.

Gli incrementi dell'attuale dotazione organica avverranno a norma dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

#### Art. 8.

Il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'università libera di Urbino e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corri-

spondenti ruoli organici statali delle università, con decorrenza dalla stessa data.

Il personale insegnante della predetta università libera è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale delle biblioteche dell'università medesima, è collocato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione superiore; nella carriera di concetto di ragioneria; e nella carriera direttiva e di concetto delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il personale assistente ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva carriera o categoria è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto o alla attività svolta; viene conservata a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata.

#### Art. 9.

L'insegnamento tenuto da personale non di ruolo nella università libera di Urbino prima della data di entrata in vigore della presente legge ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del corrispondente insegnamento non di ruolo presso le università di Stato.

Al personale docente non di ruolo della università di Urbino si applicano le norme relative al personale docente non di ruolo delle università statali.

#### Art. 10.

Il personale non di ruolo non insegnante in servizio all'università libera di Urbino alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle corrispondenti categorie di impiego statale non di ruolo previste dalle vigenti leggi.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia ef-

fettivamente esercitato le mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come specificato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11.

Al personale di ruolo dell'università di Urbino che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo dei servizi di ruolo prestato alle dipendenze dell'università stessa antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio dello Stato anche agli effetti di tutti i diritti relativi alla cessazione del rapporto di servizio.

Al personale dell'università suddetta si applicano inoltre le disposizioni relative al riscatto dei servizi prestati.

Art. 12.

All'onere per l'anno finanziario 1975 valutato in lire tre miliardi e mezzo si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.